



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano
~ Il Procuratore ~

N. 163 /20 Prot.

Milano, 6 luglio 2020

Direttiva in materia di intercettazioni
(D.L. 30.12.2019 nr. 161)

Premessa e definizioni

Il d.l.30 dicembre 2019, n. 161 (successivamente modificato in sede di conversione), in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ridisegna sostanzialmente la riforma approvata con la l. 29 dicembre 2017, n. 216.

Con la presente circolare si intende fornire una prima serie di linee guida intese ad orientare ed uniformare le prassi dell'ufficio e della polizia giudiziaria.

Si ricorda che la nuova disciplina si applica alle operazioni di intercettazione inerenti ai soli procedimenti penali iscritti a far data dal 1.09.2020.

Si precisa che, ai fini della presente circolare, per *Archivio delle intercettazioni*¹ si deve intendere l'insieme della parte documentale, anche informatica, relativa alle attività di intercettazione e delle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni oggetto di intercettazione;

esso si compone di:

- *Archivio digitale delle intercettazioni (ADI)*, ovvero i server dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del pubblico ministero (c.d. conferimento).

¹ Art. 89 bis, comma 1, prima parte, d. Att.: *Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.*

Art. 269 : 1. *I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.*

- *Archivio riservato TLAP*, ovvero la partizione di TLAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell'attività.

- *Archivio riservato documentale*, ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.

Per *conferimento delle intercettazioni* si intende il deposito dei verbali e delle registrazioni trasmesse al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1 c.p.p.. Il conferimento, che non presuppone alcuna comunicazione ai difensori delle parti, consiste materialmente nel riversamento delle registrazioni e dei verbali nell'archivio digitale.

Tale conferimento deve essere operato immediatamente, al termine della complessiva attività di intercettazione, comprensiva di ascolto, trascrizione e redazione dei verbali inerenti alle comunicazioni rilevanti.

Per *deposito delle intercettazioni* si intende la procedura prevista dall'art. 268 co. 4, seconda parte, e commi 5 e 6 c.p.p., consistente nella messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e dei verbali (insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), finalizzata alla definitiva acquisizione al fascicolo di quelle ritenute rilevanti ed utilizzabili, e di cui può essere autorizzato il ritardato deposito dal GIP su richiesta del P.M. entro cinque giorni dalla cessazione delle operazioni, da intendersi come chiusura dei singoli RIT.

1. Rapporti con la polizia giudiziaria e obblighi di cui all'art. 268 co. 2 bis c.p.p.

1.1. Il pubblico ministero, nel quadro della sua potestà di vigilanza e direzione delle indagini, dovrà assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali.

A tali fini avvierà un'interlocazione costante, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni al fine di non documentare intercettazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili. I casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del pubblico ministero, opportunamente interpellato, anche per le vie brevi, al fine di vagliarne il contenuto e decidere se inserirle o meno nei verbali e/o nelle annotazioni in quanto effettivamente rilevanti.

1.2. Il pubblico ministero dovrà in particolare vigilare affinché nei verbali di trascrizione non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge², salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268 co. 2 bis c.p.p.).

1.3. La polizia giudiziaria, nei brogliacci di ascolto:

a) nei casi di conversazioni inerenti espressioni lesive della reputazione, o dati sensibili, e non rilevanti ai fini delle indagini, dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con

² Per dati sensibili devono intendersi quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona).

data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione “conversazione non rilevante relativa a dati personali sensibili” ovvero “conversazione/parte di conversazione lesiva della reputazione”;

b) nei casi di conversazioni con difensori o con parlamentari, dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione “conversazione con difensore” ovvero “conversazione con parlamentare”;

c) nei casi di conversazioni irrilevanti ai fini di indagine, dovrà limitarsi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni aggiungendo la dizione “conversazione/parte di conversazione non attinente all’oggetto dell’indagine”.

1.4. Delle intercettazioni rilevanti la polizia giudiziaria riferirà al pubblico ministero con annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali, che riporteranno lo stralcio del solo contenuto rilevante o, qualora richiesto dal pubblico ministero, dell’intera conversazione.

1.5. Le annotazioni di polizia giudiziaria che riferiscono degli esiti delle intercettazioni non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell’Interno, senza l’autorizzazione scritta del P.M.. In nessun caso, comunque, potrà ritenersi consentita la conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

2. Gestione delle operazioni di intercettazione: parte documentale ed incumbenti di segreteria. Rapporti con l’ufficio GIP

2.1. La gestione del flusso autorizzativo relativo alle operazioni di intercettazione avverrà mediante utilizzo dell’applicativo TIAP ed in particolare mediante accesso e gestione della pagina relativa a ciascun procedimento penale³ denominato *Archivio Riservato*.

2.2. Per assicurare il conferimento nell’*Archivio digitale delle intercettazioni* è necessario che a ciascun RIT corrisponda un singolo “bersaglio”. Sarà comunque possibile inoltrare una unica richiesta (cui potrà far seguito un unico decreto autorizzativo) relativa a molteplici RIT che dovrà essere copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e digitali relative al RIT di interesse.

2.3. L’ufficio del P.M. ha accesso diretto al nuovo registro mod. 37 delle intercettazioni. Sino all’implementazione dei nuovi programmi informatici, la procedura per il rilascio del RIT e per tutte le relative annotazioni resta identica a quella in vigore (successivamente saranno forniti appositi *format* per i decreti di intercettazione, di proroga e di cessazione delle attività, compilati a cura dell’ufficio del P.M. ed inseriti nel registro mod. 37, per la registrazione automatica e l’ottenimento diretto del RIT).

2.4. La trasmissione al GIP delle richieste avverrà – sino alla elaborazione di uno specifico protocollo con il Tribunale – con un sistema di “doppio binario”, inviando sia la cartellina dedicata a mezzo

³ Una volta aperto il procedimento penale su TIAP cliccare freccetta in alto a destra: si apre la tendina con accesso ad *archivio riservato* – ATTENZIONE aprire un solo *archivio riservato* per procedimento penale suddividendo quindi i relativi RIT – l’inserimento avviene come nell’attuale sistema

cancelleria centrale sia mediante sistema informatico TIAP inviando gli atti ed abilitando l'ufficio GIP.

Nel caso di proroghe sarà sufficiente inviare in cartaceo la sola richiesta del pubblico ministero senza allegazione dell'annotazione, già contenuta nel sistema TIAP.

2.5. Le segreterie dei pubblici ministeri, con la collaborazione della P.G. assegnata all'Ufficio, cureranno l'inserimento degli atti sotto indicati esclusivamente in cartelline e faldoni cartacei "dedicati", da custodirsi presso l'ufficio del P.M. e, contestualmente, previa digitalizzazione, all'interno dell'*Archivio Riservato TIAP*:

- annotazioni di P.G. contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga unitamente agli allegati in cui siano riportati verbali o stralci di verbali delle intercettazioni;
- richieste del pubblico ministero di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga e decreti di urgenza;
- decreti di autorizzazione o di convalida del GIP;
- richieste di ritardato depositato e relativi decreti autorizzativi;
- altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione.

I brogliacci di ascolto verranno gestiti esclusivamente in formato elettronico unitamente alle fonie cui fanno riferimento.

2.6. A ciascun pubblico ministero compete la decisione in ordine alle profilature dei componenti del proprio ufficio (P.G. e personale di cancelleria). Si segnala che la profilatura a TIAP ordinario può essere distinta da quella all'Archivio Riservato TIAP, ed è altresì possibile escludere specifici soggetti ordinariamente autorizzati all'accesso a TIAP dalla visibilità di singoli procedimenti penali.

2.7. Sino alla elaborazione di un protocollo con il Tribunale che preveda che a cura della cancelleria del GIP vengano inseriti gli atti autorizzativi all'interno del sistema TIAP, anche tali atti dovranno essere inseriti nell'Archivio Riservato TIAP a cura della cancelleria del P.M. in modo da completare la formazione del fascicolo digitale.

3. Gestione e chiusura delle operazioni di intercettazione. Incombenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero

3.1. L'esecuzione delle operazioni di intercettazione avverrà secondo le modalità attualmente vigenti, mediante individuazione del gestore delegato e conservazione degli esiti delle attività tecniche nei *server* dedicati dal medesimo gestore allocati all'interno della Procura, con possibilità di trasferimento dell'ascolto (remotizzazione) anche presso i locali designati della P.G. delegata.

3.2. Le registrazioni ed i verbali delle intercettazioni dovranno essere trasmessi dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero immediatamente, per essere conferiti nell'archivio delle intercettazioni.

Sarà quindi onere della P.G. procedere a tale deposito al momento della cessazione della complessiva attività di intercettazione, da intendersi nella ultimazione degli ascolti e nella redazione dei relativi verbali, attività indispensabile anche al fine di effettuare la opportuna selezione delle conversazioni rilevanti da quelle non rilevanti nell'ambito di una migliore ricognizione ed analisi dei dati acquisiti.

Al fine di mantenere l'accesso ai *server* dei gestori, alla cessazione delle operazioni di registrazione relative ad ogni singolo R.I.T., la P.G. indicherà un termine per procedere alla ultimazione delle operazioni di cui all'art. 268 co. 2 c.p.p. chiedendo di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche ed ai relativi verbali.

In tal caso il P.M. deve necessariamente richiedere al GIP l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni relative allo specifico RIT cessato non oltre la conclusione delle indagini preliminari, come previsto dall'art. 268 co. 5 c.p.p..

3.3. Alla scadenza del termine concesso alla PG, salvo eventuale e motivata richiesta di proroga, e comunque non oltre il deposito degli atti ex art. 415 bis o ex art. 454 c.p.p., la P.G. deve depositare immediatamente gli atti e le registrazioni che, entro cinque giorni, devono essere conferiti per la conservazione nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni.

3.4. Qualora la P.G. non chieda un termine per la conclusione delle operazioni ovvero nel caso in cui il P.M. non chieda il provvedimento di ritardato deposito al GIP, il deposito dei verbali e delle registrazioni dovrà avvenire immediatamente dopo la cessazione dell'attività. In tal caso il pubblico ministero provvederà ai sensi dell'art. 268 co. 4 e 6 c.p.p., procedendo, previo conferimento delle registrazioni nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni, al deposito delle stesse registrazioni e della documentazione entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, dando immediato avviso ai difensori dell'indagato che entro un termine fissato dallo stesso pubblico ministero gli stessi avranno facoltà di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine (che potrà essere prorogato con decisione del giudice) il giudice disporrà l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiono irrilevanti, stralciando le altre.

3.5. Qualora il pubblico ministero abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di ritardato deposito, al momento della conclusione delle indagini preliminari - individuabile in quello in cui si procede al deposito in segreteria degli atti di indagine ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. ovvero in quello immediatamente precedente l'inoltro della richiesta di giudizio immediato - le intercettazioni dovranno formare oggetto delle procedure di selezione di cui agli artt. 268, 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p., per essere acquisite al fascicolo del pubblico ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale ovvero, se irrilevanti o inutilizzabili, definitivamente conferite all'*Archivio delle Intercettazioni*.

3.6. In caso di archiviazione dell'intero procedimento, le intercettazioni dovranno essere conferite all'archivio senza procedere alla descritta procedura di selezione.

3.7. Sino al conferimento nell'*Archivio digitale delle intercettazioni*, le registrazioni verranno conservate con le modalità già previste e la relativa documentazione verrà trattenuta nel fascicolo del pubblico ministero.

3.8. Il conferimento avverrà con la collaborazione del gestore, della P.G. delegata alle indagini e del personale amministrativo e di P.G. preposto all'ufficio intercettazioni, che procederà alla vigilanza sulla correttezza tecnica dell'operazione e sulla effettiva funzionalità degli ascolti delle conversazioni conferite, procedendo mediante esame a campione delle stesse (controllo di qualità).

3.9. All'atto della trasmissione al pubblico ministero del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria darà atto dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

3.10. Effettuato il conferimento e verificata da parte del personale preposto la corretta esportazione e la funzionalità degli ascolti, il gestore, su disposizione del P.M., procederà alla cancellazione dai propri server delle registrazioni e dei verbali, rilasciando conforme attestato ed interrompendo il collegamento alla postazione di ascolto remoto.

3.11. Nel caso di registrazioni non transitate sui server, il conferimento all'*Archivio delle intercettazioni* presuppone la distruzione dei supporti mobili sui quali le stesse sono registrate.

4. Richieste di misura cautelare

4.1. L'utilizzazione a fini cautelari delle intercettazioni, richiedendo la loro inclusione nel fascicolo di indagine, presuppone necessariamente che sia stato autorizzato il ritardato deposito.

4.2. Nella richiesta di misura cautelare il pubblico ministero riprodurrà, quando necessario, soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute rilevanti e utilizzabili (art. 291 co. 1-ter c.p.p.). In caso di dissenso del giudice, questi disporrà la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro definitiva conservazione nell'*Archivio delle Intercettazioni* (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.).

4.3. Qualora al momento della richiesta le attività di intercettazioni siano ancora in corso, il P.M. disporrà il conferimento nell'ADI delle registrazioni inerenti alle sole intercettazioni utilizzate nella richiesta stessa, unitamente ai relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari. A tali fini predisporrà un dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati.

4.4. Unitamente alla richiesta il pubblico ministero metterà a disposizione del GIP nella vaschetta "discovery" di TIAP la documentazione inerente alle attività di intercettazione utilizzate, previa copia dei relativi RIT dall'*Archivio Riservato TIAP* al fascicolo ordinario TIAP del procedimento penale, con facoltà di apposizione di *omissis* (possibili anche all'interno dello stesso sistema informatico) ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

4.5. Il difensore dell'indagato avrà diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate utilizzate per la richiesta e della relativa documentazione nonché di trasportare, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, le relative registrazioni. Qualora le indagini non siano ancora chiuse, non essendovi ancora stato il formale deposito, non sarà comunque possibile per i difensori accedere all'*Archivio delle intercettazioni* per la consultazione delle fonie e della documentazione non utilizzata per la richiesta, salvo motivata richiesta ed autorizzazione del P.M. precedente.

5. Giudizio immediato

5.1. Il pubblico ministero, qualora si determini per la richiesta di giudizio immediato, procederà, prima del deposito della richiesta:

a) qualora non ancora effettuato, o non effettuato integralmente, al conferimento delle intercettazioni nell'ADI ed alla definitiva eliminazione dai server delle aziende, come sopra specificato;

b) a trasmettere all'*Archivio riservato documentale* le cartelline ed i faldoni contenenti il materiale cartaceo contraddistinti dal numero del procedimento penale e di RIT (tale documentazione sarà

quindi successivamente consultabile solo informaticamente con sistema TIAP, mediante accesso alle postazioni dedicate);

c) ad inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione inerente alle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della relativa partizione dell'Archivio Riservato TIAP nella sua parte ordinaria, con facoltà di apposizione di *omissis* ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

5.2. Con la richiesta di giudizio immediato il P.M. depositerà al GIP l'elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, come previsto dall'art. 454 co. 2 bis c.p.p..

5.3. Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato il difensore potrà depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia; sull'istanza provvederà il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni il difensore potrà avanzare al giudice istanza affinché proceda nelle forme di cui all'art. 268, co. 6 c.p.p.

6. Giudizio ordinario

6.1. Il pubblico ministero, in caso di giudizio ordinario, procederà, prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini:

a) qualora non ancora effettuato, o non effettuato integralmente, al conferimento delle intercettazioni nell'ADI ed alla definitiva eliminazione dai server delle aziende, come sopra specificato;

b) a trasmettere all'*Archivio riservato documentale* le cartelline ed i faldoni contenenti il materiale cartaceo contraddistinti dal numero del procedimento penale e di RIT (tale documentazione sarà quindi successivamente consultabile solo informaticamente con sistema TIAP, mediante accesso alle postazioni dedicate);

c) ad inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione inerente alle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della relativa partizione dell'Archivio Riservato TIAP nella sua parte ordinaria, con facoltà di apposizione di *omissis* ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

6.2. Il pubblico ministero depositerà presso la sua segreteria l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti ed utilizzabili, specificando progressivo, bersaglio e numero del decreto di autorizzazione.

6.3. In tali ipotesi nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. dovrà essere inserito il seguente avvertimento:

“l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6”.

6.4. Nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso, i difensori potranno accedere a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini e consultare e richiedere copia della documentazione

ad esse relativa, anche qualora custodite nell'*Archivio delle intercettazioni*, al fine di indicare le conversazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi, formulando istanza di acquisizione direttamente al pubblico ministero precedente, che provvederà con decreto motivato. Solo in caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti si procederà – a richiesta del difensore - nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

6.5. Qualora intervenga provvedimento del giudice che neghi la acquisizione al fascicolo di conversazioni delle quali è stata indicata la rilevanza, la relativa documentazione verrà custodita unicamente nell'*Archivio riservato TIAP* ed eliminata dal fascicolo del procedimento. In caso contrario, essa verrà definitivamente inserita nel fascicolo ordinario e ne sarà rilasciabile copia.

Allo stesso modo si procederà con le fonie mediante eliminazione dal separato supporto informatico eventualmente custodito presso l'ufficio intercettazioni.

7. *Captatore informatico*

7.1. Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti realizzate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono svolgersi, nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3 -*bis* e 3 -*quater* ovvero per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266, comma 2-*bis*).

7.2. Il pubblico ministero inviterà la P.G. ad un costante monitoraggio dei luoghi di svolgimento delle conversazioni, stante la necessità di indicarli, ove possibile, nel verbale di cui all'art. 268, comma 1 c.p.p. (art. 89, co. 1, disp. att.), ovvero di indicare le ragioni per cui ciò sia impossibile.

7.3. In questi casi è necessario l'impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, da indicarsi nel verbale delle operazioni, e le comunicazioni intercettate devono essere trasferite esclusivamente nell'archivio delle intercettazioni. Nel caso sia impossibile operare il trasferimento contestuale delle intercettazioni, il verbale dovrà dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (art. 89, commi 2, 3 e 4, disp.att. c.p.p.).

8. *La trascrizione a fini processuali delle intercettazioni*

8.1. Conformemente al dettato normativo che consente la trascrizione delle intercettazioni anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo del dibattimento di cui all'art. 431 c.p.p. è opportuno, nella prospettiva dell'accelerazione del processo e della semplificazione delle attività dell'Ufficio, che il pubblico ministero - già all'atto dell'esercizio dell'azione penale - provveda a trasmettere al giudice dell'udienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del decreto di giudizio immediato) la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ritenute utili a sostegno dell'accusa in giudizio, così assicurandosi l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento.

9. Accesso all'Archivio Digitale delle Intercettazioni ed all'Archivio Riservato Documentale

9.1. Il Procuratore della Repubblica deve garantire la direzione e la sorveglianza della tenuta dell'*Archivio Digitale Intercettazioni*, consentendo l'accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dagli artt. 89 e 89-bis disp. att. c.p.p. al fine della preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili.

9.2. La documentazione e le fonie custodite nell'*Archivio delle intercettazioni*, costituito dalle captazioni non rilevanti o inutilizzabili, è suscettibile di esame, consultazione ed ascolto, ma di essa non può essere estratta copia.

9.3. L'ascolto avverrà avvalendosi delle apposite postazioni ubicate presso il predetto *Archivio*, al quale potranno accedere, secondo quanto stabilito dall'art. 89 -bis, comma 2 disp. att. c.p.p., i difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti e da consulenti, nonché, ove necessario per specifiche finalità, il giudice, il pubblico ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziari delegati all'ascolto.

L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale, ovvero per specifici RIT o progressivi.

9.4. Sino alla definitiva decisione del giudice sulla composizione del fascicolo, la competenza sulla autorizzazione all'accesso sarà del pubblico ministero titolare, al quale i difensori ovvero gli altri utenti interessati potranno presentare istanza motivata.

Successivamente l'autorizzazione sarà espressa dal Procuratore della Repubblica o da un Procuratore Aggiunto delegato.

9.5. I difensori riceveranno la relativa abilitazione direttamente presso gli uffici dell'*Archivio digitale delle intercettazioni* dal personale dedicato mediante accesso al c.d. *cruscotto*.

Presso gli stessi uffici i soggetti autorizzati potranno sia ascoltare le fonie sia accedere all'*Archivio riservato TIAP* per la consultazione della relativa parte documentale.

9.6. Nel caso di archiviazione del procedimento, l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni è subordinato ad un provvedimento autorizzativo del Procuratore della Repubblica o di un Procuratore Aggiunto delegato.

9.7. Specifici protocolli saranno adottati per regolare l'accesso all'*Archivio Digitale Intercettazioni* ai fini dell'esercizio delle attribuzioni processuali dell'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

9.8. In ogni caso, le modalità di svolgimento delle funzioni proprie dell'*Archivio Digitale Intercettazioni* e delle correlate attività di accesso ai dati ivi conservati dei soggetti a ciò legittimati saranno definite con separato decreto del Procuratore della Repubblica, da adottarsi in funzione della tenuta della garanzia della tutela del segreto su quanto custodito e del corretto trattamento dei relativi dati personali (art. 89-bis disp. att. c.p.p.).

9.9. L'*Archivio Riservato Documentale*, destinato a contenere la sola documentazione cartacea inerente alle attività di intercettazioni, già informaticamente e per intero contenuta nel sistema TIAP, sarà allocato in stanze dedicate, con ingresso chiuso ai non autorizzati e costantemente monitorato. Ad esso sarà possibile accedere solo in via eccezionale e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto delegato, qualora sia indispensabile la verifica della conformità della copia informatica all'originale.

10. L'implementazione delle banche dati logiche della Procura distrettuale

10.1. In considerazione della radicale innovazione della disciplina in materia di intercettazioni, saranno introdotte specifiche modifiche del Regolamento della Banca dati della Direzione distrettuale antimafia al fine di assicurare il contemperamento delle finalità di strumento di circolazione informativa ed efficace coordinamento investigativo proprie del sistema di gestione delle banche dati di cui all'art. 117 c.p.p. con la necessità di rafforzamento della protezione dei dati personali e della segretezza delle comunicazioni poste a fondamento dell'intervento legislativo.

10.2. Nessun inserimento di atti relativi alle procedure ex artt. 266 e ss. afferenti a procedimenti penali instaurati dopo il 31 agosto 2020 sarà eseguito sino all'adozione di tali disposizioni.

11. Disposizioni finali

11.1. Si fa riserva di modificare ed integrare le direttive e le disposizioni fin qui esposte, alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative e dal consolidamento dei primi orientamenti giurisprudenziali, oltre che dell'evoluzione delle tecnologie impiegate ai fini delle captazioni e delle implementazioni dei sistemi informatici di gestione delle relative procedure.

11.2. Il Procuratore Aggiunto delegato alla tenuta e alla sorveglianza dell'*Archivio digitale delle Intercettazioni* assicura, d'intesa, per gli aspetti di rispettivo interesse, con il Procuratore Aggiunto delegato all'innovazione, i Magistrati delegati all'Informatica, ed il Dirigente amministrativo il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica di ogni criticità rilevante per l'efficace direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Si dirami ai Magistrati dell'Ufficio e al Dirigente amministrativo.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, al Presidente della Camera penale di Milano e al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Si trasmetta altresì all'Autorità di Garanzia della protezione dei dati personali ed al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Francesco Greco